

### COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA PROVINCIA DI SONDRIO

ORIGINALE Cod. n.

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. di Prot.

N. 25 Reg. Delib.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO RURALE E SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE ACQUA AD USO IRRIGUO.

L'anno duemilaundici addì sei del mese di ottobre alle ore 20.30 nella sede Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

#### RISULTANO:

		Pres.	Ass.
BONGIOLATTI PIER LUIGI	SINDACO	si	
DEL DOSSO DONATO		si	
BERTOLATTI SILVIA		si	
GUSMERINI MATTEO		si	
BRICALLI GIANNI		si	
SCARAFONI GIANNI	-	si	
BONGIOLATTI GIANCARLO		si	
SALA ORAZIO	•	si	
DEL DOSSO TIZIANO		si	
MANNI VALTER		si	
BARONA MARCO		si	
ROSSI VINCENZO		si	
CATELOTTI SILVANA		si	
BERTINI SILVIA		si	
FUMASONI VALERIO		si	
MAINETTI VITTORIO		si	
SPAGNOLATTI LUCA MICHEL			si
		16	1

16 1

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Rina CERRI.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco introduce l'argomento iscritto al punto n. 5 dell'ordine del giorno chiarendo che è emersa la necessità di predisporre un regolamento per disciplinare l'utilizzo del plurirriguo anche in relazione alle frequenti e nuove richieste di estensione del tratto esistente; sottolinea che si propone di impostare la tariffa sulla base della dimensione del tubo, analogamente a quanto hanno fatto anche altri Comuni, e sottolinea che l'intenzione è di applicare il regolamento in forma sperimentale almeno per un anno ed eventualmente rivederlo per introdurre le modifiche necessarie; al termine dell'esposizione dichiara aperta la discussione.

Interviene il Consigliere Signor Fumasoni Valerio che manifesta il proprio stupore per la presentazione in Consiglio dell'argomento, in quanto, da informazioni assunte, il Comune non si è mai interessato di questo acquedotto da quando è stato costruito, salvo, forse, per piccole manutenzioni; prosegue affermando che attualmente, dato che vi è un interesse per l'agricoltura, viene proposto di regolamentare l'utilizzo del plurriguo; continua dichiarando che stupisce che il Comune non abbia prima fatto delle verifiche circa la necessità di effettuare interventi di manutenzione, circa i costi di eventuali ampliamenti del tratto esistente e che non siano stati previamente contattati i diretti interessati; ribadisce quindi che sarebbe stato più opportuno sentire gli interessati, valutare le loro esigenze e le possibilità di un reale ampliamento del tratto esistente; sottolinea la gravità insita nel fatto che non vi sia stato prima un coinvolgimento dei soggetti interessati e il fatto che in questo modo il Comune si pone come un semplice esattore; evidenzia ulteriormente la gravità che emerge dal regolamento per il fatto che il Comune non si assume alcun obbligo, mentre sono indicate le responsabilità del soggetto che lo utilizza, e ciò pare del tutto iniquo in quanto a fronte di un pagamento il Comune dovrebbe essere in grado quanto meno di garantire l'acqua e che la stessa debba essere pulita; chiede come sono stati valutati i costi, in quanto le persone da lui sentite hanno opinioni discordanti in merito, ed in base al regolamento in discussione emerge che pagano lo stesso importo coloro che lo utilizzano tanto e coloro che lo utilizzano poco, ossia evidenzia che il solo criterio della dimensione del tubo è insufficiente per stabilire il costo, andrebbero introdotti ulteriori criteri, quali ad esempio, il sistema utilizzato dal privato per l'irrigazione e la superficie del fondo, il tipo di coltura e la contiguità o meno dei fondi; ribadisce ulteriormente la necessità di prevedere nel regolamento dei parametri di qualità del servizio che il Comune deve garantire; invita infine l'Amministrazione a valutare la possibilità di uno sviluppo economico dell'area del Torrente Caldenno e a presentare un eventuale progetto magari nell'ambito dei fondi del PSR.

Interviene il Consigliere Signor Bongiolatti Giancarlo per ricordare che vi era già un progetto in merito ma la precedente Amministrazione non ha ritenuto di mandarlo avanti, suo malgrado; precisa che attualmente si sta cercando di mandare avanti il progetto degli orti biologici a Pedemonte che potrebbe fungere da volano per far decollare anche un progetto sull'area del Caldenno; propone di applicare il regolamento così come predisposto, in forma sperimentale per un periodo di sei mesi e poi rivederlo per introdurre tutti i correttivi che si rileveranno necessari; per quanto riguarda l'ampliamento del tratto esistente si cercherà di inoltrare qualche richiesta di finanziamento ma quanto meno è necessario che prima ci si doti di una regolamentazione.

Interviene nuovamente il Consigliere Signor Fumasoni Valerio per sottolineare la gravità insita nel fatto di aver predisposto il regolamento senza aver previamente sentito gli interessati.

Il Sindaco afferma che il regolamento viene proposto proprio perché nasce dalle richieste di privati ed è un punto di partenza per poter consentire gli allacciamenti possibili e controllare gli attacchi esistenti; ribadisce che rappresenta il punto di partenza e che sicuramente si può migliorare nei contenuti.

Il Consigliere Signora Catelotti Silvana evidenzia che un solo parametro per stabilire l'importo che i concessionari devono pagare è del tutto insufficiente.

Il Consigliere Signor Mainetti Vittorio invita l'Amministrazione a posare i contatori in zona artigianale e per tutte le abitazioni civili.

Il Consigliere Signora Bertini Silvia si associa all'osservazione già esposta in merito alla carenza di un solo parametro per stabilire un costo a carico degli utenti e ribadisce che deve essere integrato associandolo quanto meno alla dimensione del fondo; propone quindi di rinviare l'approvazione del regolamento ad altra seduta consiliare al fine di rivederlo e migliorarne i contenuti.

Il Consigliere Signor **Bongiolatti Giancarlo** fa rilevare che quello esistente non viene utilizzato come un vero e proprio irriguo, cosa che accade in altri Comuni e disciplinarne l'uso consentirà di effettuare un ampliamento.

Il **Sindaco** ribadisce che verrà applicato in forma sperimentale e quindi sarà rivisto per migliorarne i contenuti in relazione alle difficoltà che emergeranno.

Chiusa la discussione viene adottata la seguente deliberazione:

#### Premesso:

- che l'Amministrazione comunale ha realizzato in diversi periodi un acquedotto rurale con derivazione dal torrente Caldenno per gli utilizzi in agricoltura e similari;
- che gli interventi realizzati consentono di far fronte al continuo aumento dei consumi di acqua potabile dovuti all'incremento della popolazione ed al mutamento dei bisogni dei cittadini, oltre che agli effetti del cambiamento climatico (stagioni siccitose con calo di precipitazioni atmosferiche), con conseguenti minori disponibilità di acqua sorgiva;

#### Considerato:

- che la gestione dell'acquedotto e la relativa distribuzione dell'acqua sono effettuati in economia diretta dal Comune di Berbenno di Valtellina;
- che esiste la necessità di disciplinare gli aspetti tecnici ed amministrativi per il servizio di fornitura dell'acqua ad uso irriguo con apposite norme regolamentari;

Esaminata la bozza di regolamento predisposta al riguardo dagli Uffici e ritenutala meritevole di approvazione, in quanto consentirà di procedere alla regolarizzazione della posizione di tutti i soggetti allacciati alla rete esistente;

Preso atto del parere favorevole dei Responsabili dell'Ufficio Tributi e Lavori Pubblici, ai sensi dall'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000;

Con voti n. 12 favorevoli, astenuti n. 0, contrari n. 4 (Catelotti Silvana, Bertini Silvia, Fumasoni Valerio, Mainetti Vittorio) resi in forma palese dai n. 16 Consiglieri presenti

#### DELIBERA

- 1. **DI APPROVARE** il nuovo Regolamento per la gestione dell'acquedotto rurale e per il servizio di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo, che si compone di n. 19 articoli, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.
- 2. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Tributi l'onere di adottare i successivi atti per la regolarizzazione degli allacciamenti alla rete esistente.



### COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA Provincia di Sondrio

### **REGOLAMENTO COMUNALE**

### PER LA GESTIONE DELL' ACQUEDOTTO RURALE E PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA USO IRRIGUO

Approvato con Delibera di C.C. n. 25 del 6 ottobre 2011

Tudico
<u>Indice</u>
CAPO I° CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 Ente Gestore
Art. 2 Fornitura dell'acqua
Art. 2 romitara den acqua
CAPO II° CONCESSIONI
Art. 3 Domanda di concessione
Art. 4 Decorrenza-durata-subentri- concessioni
Art. 5 Concessioni speciali
Art. 6 Prese di carico soprasuolo
CAPO III°CANONE – FATTURAZIONE -
PAGAMENTO
Art. 7 Fornitura dell'acqua
Art . 8 Calcolo e pagamento del canone
Art. 9 Indennità di mora
Art. 10 Interruzione o riduzione dell'erogazione
dell'acqua
Art. 11 Sospensione erogazione acqua per morosità –
revoca - riattivazione
CAPO IV° CONDIZIONI TECNICHE
Art. 12 Prescrizioni per l'esecuzione delle opere di
presa
Art. 13 Cauzione per l'esecuzione delle opere di presa
Art. 14 Nulla osta per servitù di acquedotto
Art .15 Responsabilità della presa
Art. 16 Verifiche a carico del concessionario
Art. 17 Divieto di manomissione degli impianti
CAPO V° VARIE
Art 10 Consigni
Art. 18 Sanzioni
Art. 19 Entrata in vigore

### CAPO I° - CONDIZIONI GENERALI -

### Art. 1 ENTE GESTORE

Il Servizio di distribuzione dell'acqua ad uso irriguo dell'acquedotto rurale sul conoide del torrente Caldenno nel territorio del Comune di Berbenno di Valtellina è disciplinato dalle disposizioni del presente regolamento.

L'esercizio dell'acquedotto rurale (impianti di produzione, filtrazione, stoccaggio e distribuzione), nonché l'erogazione idrica viene gestito in economia direttamente dal Comune di Berbenno di Valtellina.

Per l'esercizio dell'acquedotto l'Amministrazione Comunale si avvale di personale proprio, il quale agisce sotto la direzione:

- a. dell'Ufficio Tributi per le fasi contrattuali e della riscossione;
- b. dell'Ufficio Tecnico per i servizi tecnologici per ogni altro aspetto.

E' facoltà dell'Amministrazione di avvalersi anche di personale esterno e/o ditte appaltatrici, che però avranno rapporto diretto ed esclusivo col Comune.

### Art. 2 FORNITURA DELL'ACQUA

L'acqua è concessa di norma per uso irriguo. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente alle condizioni di cui al successivo art. 5.

L'acqua proveniente dall'acquedotto rurale può essere somministrata ai fondi situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono, limitatamente alle quantità d'acqua di cui il Comune può disporre.

L'acqua potrà essere concessa anche a quei fondi che non fronteggiano la conduttura, sempreché i richiedenti si obblighino a provvedere a proprie spese allo scavo ed alla posa della tubazione occorrente per l'allacciamento con la presa della conduttura principale.

Il tutto nel rispetto del disciplinare di concessione della Regione Lombardia n. 10180 del 2002 e relativi allegati tecnici cartografici.

### CAPO II° - CONCESSIONI -

### Art. 3 DOMANDA DI CONCESSIONE

Per l'allacciamento all'acquedotto rurale, i richiedenti dovranno presentare al Comune regolare domanda di concessione su apposito modulo fornito dal Comune nel quale, dovrà risultare la qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, amministratore, rappresentante legale), il luogo e la data di nascita, il Comune di residenza, la via, il numero civico, il codice fiscale o partita IVA, il proprietario del fondo (ove questi non sia lo stesso richiedente), il numero e le dimensioni della presa richiesta.

Per ogni concessione d'acqua il richiedente, all'atto della domanda, dovrà versare gli eventuali diritti previsti per legge nonché le spese di allacciamento di cui al successivo art. 6.

## Art. 4 DECORRENZA - DURATA - SUBENTRI - CONCESSIONI

La durata della concessione, fatta eccezione per i casi previsti all' art. 5, decorrerà dalla data di stipula del contratto. I contratti hanno la durata di un (1) anno ovvero della frazione dell'anno in corso, in modo da scadere sempre al 31 dicembre di ciascun anno, salvo disdetta.

In seguito si prorogherà tacitamente di anno in anno (fino al 31.12 di ciascun anno), a meno che una delle due parti dia disdetta (con raccomandata a.r.) entro la fine dell'anno.

Qualora il soggetto contraente non comunichi la cessazione dell'utenza, continua ad essere l'unico responsabile nei confronti del Comune e l'unico soggetto debitore, perdendo ogni diritto ad eventuali sgravi e o rimborsi.

Con la stipula e sottoscrizione del contratto il richiedente accetta espressamente le condizioni del presente Regolamento nonchè tutti gli obblighi da esso derivanti .

In qualunque caso di variazione di utenza, tanto l'utente che cessa quanto quello che intende subentrare dovranno dare immediata comunicazione scritta al Comune; il subentrante dovrà accettare gli impegni del predecessore sottoscrivendo analogo contratto.

Le spese e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante.

# Art. 5 CONCESSIONI SPECIALI

Oltre che per uso irriguo, il Comune può concedere, previo nulla osta da parte dell'Amministrazione Provinciale, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto rurale anche per altri usi, rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di forza maggiore.

Per ogni derivazione speciale d'acqua dovranno compensarsi da parte del concessionario le spese nella misura che sarà fissata con apposita deliberazione dal Comune sulla base degli effettivi costi sostenuti.

# Art. 6 PRESE DI CARICO SOPRASUOLO

Le prese di carico soprasuolo situate in vari punti delle condotte principali, dovranno essere utilizzate per soli usi irrigui al servizio dell'agricoltura.

# CAPO III° - CANONE - FATTURAZIONE - PAGAMENTO -

### Art. 7 FORNITURA DELL'ACQUA

Per ogni derivazione d'acqua dovrà essere rimborsato al Comune il costo effettivo dell'allacciamento.

La fornitura dell'acqua sarà consentita nel rispetto dei seguenti criteri:

Canone annuo		
C. 25,00 + iva		
€. 40,00 + iva		
€. 70,00 + iva		
€. 100,00 + iva		

Eventuali future modifiche degli importi correlate ai costi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti saranno approvate con deliberazione della Giunta Municipale

## Art. 8 CALCOLO E PAGAMENTO DEL CANONE

Il calcolo del canone annuo viene effettuato in base al numero di derivazioni concesse e al diametro della tubazione richiesta.

Il concessionario resta obbligato al pagamento del canone dalla data di sottoscrizione del contratto.

Per la riscossione del canone si applicano le disposizioni in vigore in materia di entrate patrimoniali dei Comuni.

La fatturazione relativa alla fornitura ed ai canoni contrattualmente fissati avverrà annualmente mediante emissioni di ruoli.

### Art. 9 INDENNITA' DI MORA

Il concessionario, qualora non effettuasse il pagamento del canone entro i quindici giorni dalla scadenza, dovrà corrispondere, oltre alla rata scaduta, una indennità di mora del 10% nonché gli interessi legali dal giorno successivo alla scadenza.

# Art. 10 INTERRUZIONE O RIDUZIONE DELL' EROGAZIONE DELL'ACQUA

L'acqua sarà distribuita, compatibilmente alla portata delle opere di presa, continuativamente nel periodo aprile-ottobre riservandosi la possibilità di stabilire, con un separato provvedimento, un calendario di utilizzo per le varie zone.

Il Comune si riserva inoltre, per ragioni di ordine tecnico, guasti o rottura ai macchinari, alla canalizzazione stradale, per difetti di carico o per estinzione di incendi o per carenza, di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Il concessionario non potrà pretendere indennità o riduzioni di pagamento nel caso di interruzioni per le cause previste dal precedente comma; in tali casi però il Comune provvederà con la maggior sollecitudine a ripristinare l'erogazione.

Per tale motivo il canone annuo non subirà riduzioni.

# Art. 11 SOSPENSIONE EROGAZIONE ACQUA PER MOROSITA' - REVOCA - RIATTIVAZIONE -

In caso di mancato pagamento alla scadenza (vedasi art. 8), verrà inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata tramite incaricato la comunicazione, al titolare del contratto, che se entro 15 giorni non avrà provveduto al pagamento, verrà sospesa l'erogazione dell'acqua.

Per riattivare l'erogazione l'utente dovrà provvedere oltre alla regolarizzazione delle bollette morose, anche al pagamento dei diritti di chiusura e di riapertura fissati ciascuno in €uro 100,00 ( cento ) + iva.

Trascorsi 30 giorni dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua senza che sia stato provveduto a saldare la morosità la concessione verrà revocata e verranno attivate le procedure intimative ed ingiuntive per il recupero delle somme di cui sopra.

Per riattivare la concessione, l'utente moroso, oltre alle spese sopracitate, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto sostenendo i relativi oneri.

# CAPO IV° - CONDIZIONI TECNICHE -

# Art. 12 PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESA

- 1) Le opere idrauliche di derivazione dalla conduttura principale stradale con relativi accessori fino alla derivazione compresa costituiscono la "presa".
- 2) Le caratteristiche, la scelta del materiale, la fornitura e posa in opera dei tubi e degli apparecchi per la presa d'acqua fino alla derivazione, questa compresa, nonché lo stabilire il percorso e la località dell'installazione, spettano esclusivamente all'idraulico incaricato dal Comune con spese a carico del richiedente.
- 3) Le prese d'acqua sulla conduttura principale dovranno essere effettuate in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori della zona asfaltata o comunque carrozzabile.
- 4) Il rubinetto di arresto o la saracinesca devono essere lasciati liberi e coperti con apposito chiusino che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra o altro materiale che possa impedirne un agevole accesso.
- 5) La conduttura dovrà essere posta ad una profondità stabilita dal Comune sotto il piano viabile.
- 6) Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici del Comune e secondo le modalità stabilite.
- 7) Tutte le opere ed i relativi accessori costituenti la presa sono di esclusiva proprietà del Comune ancorché posti in opera a spese dell'utente, il quale rinuncia a ogni privilegio di legge in proposito.
- 8) La manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di presa fino al margine della proprietà privata sono a carico del Comune. Resta inteso che, sul tratto di condotta privata sia su proprietà del concessionario che di terzi diffenti dal Comune, tutte le opere sono a carico dell'utente.
- 9) Ogni fondo deve avere una presa con diramazione del tubo pubblico munita di saracinesca ed ogni concessionaria deve averne una propria e separata innestata nella diramazione stessa.
- 10) L'irrigazione dei terreni dovrà essere effettuata a goccia o a pioggia con sistema a circuito chiuso.

Una volta eseguita una presa, qualsiasi ulteriore modificazione venisse chiesta ed ottenuta, sarà a carico dal concessionario.

## Art. 13 CAUZIONE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESA

L'eventuale attraversamento della sede stradale, potrà essere fatto interamente solo quando questo non pregiudichi la viabilità della zona interessata, altrimenti dovrà comprendere la metà della sede stradale e la seconda metà potrà essere fatta solo dopo aver completamente chiuso la prima.

Durante i lavori il concessionario dovrà attuare e mantenere efficiente, a sue cure e spese, la segnaletica sia verticale che orizzontale, conformemente a quanto disposto Codice della strada, in modo da evitare danni a persone o cose ricadendo ogni e qualsiasi responsabilità sul concessionario medesimo e restando pienamente sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale del Comune.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione determinata in € 500,00 al mq. di scavo arrotondato al mq. superiore.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nullaosta dell'Ufficio Tecnico del Comune.

I pristini dovranno essere realizzati nel seguente modo:

- Ad avvenuta chiusura dello scavo dovrà essere eseguito immediatamente il ripristino del manto in asfalto bynder. Nel caso di cedimenti nell'arco di tempo di 90 giorni l'utende dovrà provvedere alla ricarica con asfalto
- Dopo il termine di 90 giorni ed ad avvenuto assestamento dovrà essere eseguito il ripristino con manto di tappetino d'usura per ml. 4,00 (per ml. 2,00 a destra e ml. 2,00 a sinistra dello scavo) in caso si scavi longitudinali o di ml. 4 (ml. 2 in avanti e ml. 2 indietro) per scavi trasversali.

I lavori di scavo lungo la sede stradale dovranno essere eseguiti previo taglio dell' asfalto con appositi mezzi.

### Art. 14 NULLA OSTA PER SERVITU' DI ACQUEDOTTO

L'esecuzione degli allacciamenti è subordinata, nei casi in cui sia necessario, alla definizione delle servitù di acquedotto con le proprietà interessate ed all'ottenimento dei permessi ed autorizzazioni degli Enti pubblici competenti.

### Art. 15 RESPONSABILITÀ DELLA PRESA

Il concessionario è responsabile in caso di guasti, manomissioni, furti, rotture per gelo, etc., della presa.

Qualora si verificassero guasti o deficienze di qualsiasi genere, il concessionario dovrà darne immediato avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Il concessionario dovrà, però, avere le precauzioni necessarie perché nella eventualità di rotture di qualsiasi parte della derivazione dalla presa non causi danni per allagamenti, smottamenti o altre situazioni di pericolo.

Saranno a totale carico del concessionario, e non potranno mai addebitarsi al Comune i danni causati anche a terzi legati all'incuria degli impianti.

# Art. 16 DIVIETO DI MANOMISSIONE DEGLI IMPIANTI

E' rigorosamente proibito al concessionario di innestare o lasciare innestare sopra la sua derivazione alcuna presa di acqua a favore proprio o di terzi, di aumentare a profitto proprio e di altri la quantità di acqua concessagli, di alterare in qualsiasi modo o manomettere il rubinetto di arresto, ed in genere di disporre dell'acqua in modo diverso da quello pattuito.

### CAPO V° - VARIE -

### Art. 17 VISITA DI ISPEZIONE

Il Comune avrà sempre il diritto di ispezionare, a mezzo dei propri incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla adduzione ed alla distribuzione dell'acqua nei fondi. In special modo dovrà essere lasciato libero accesso agli incaricati della eventuale verifica degli impianti.

### Art. 18 SANZIONI

Salvo i casi di falsità o frode, per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da €uro 100,00 a €uro 500,00 con la procedura di cui alla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

### Art. 19 ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento si applica a decorrere dal 01 gennaio 2012